

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 058/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE PORTO SANT’ELPIDIO/JESINA DEL 6.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 169 del 1.4.2011)

Con atto del 7.4.2011, la società A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 169 del 1.4.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che con Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011, irrogava la sanzione della perdita della gara Porto Sant’Elpidio/Jesina Calcio Femminile del 6.3.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*Giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, riqualificando il gravame in epigrafe alla stregua di un ricorso per revocazione (in tale senso, potrebbe deporre l’espressione “*revisionare/revocare*”, utilizzata nelle conclusioni, rassegnate da parte ricorrente), atteso che, nel caso che ci occupa, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. KIWI SPORTS CANOTTIERI C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. BORTOLINI ALESSIO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. TALO GIULIANO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE DORNELLES RAFAEL;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE CHALO JULIO CESAR,**

INFLITTE SEGUITO GARA KIWI SPORTS CANNOTTIERI C5/VERONA CALCIO A 5 - PLAY OFF SERIE A2 - DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 586 del 27.4.2011)

In occasione dell'incontro Kiwi Sport/Verona Calcio a 5 disputato il 23.4.2011 per i Play-Off della Serie A2 del Calcio a 5, a seguito di comportamenti antiregolamentari posti in essere da sostenitori, dirigenti e calciatori del sodalizio ospitante, il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 586 del 27.4.2011): a) inibiva i dirigenti Bortolini Alessio e Talo Giuliano rei di avere ripetutamente rivolto all'arbitro espressioni irriguardose, nonchè, il primo, di mancata assistenza in favore del predetto oggetto, a fine gara, di un tentativo di aggressione da parte dei tifosi locali, fino al 30.6.2011; b) squalificava il calciatore Dornelles Rafael che, sempre nel dopo partita, servendosi di una bottiglia di acqua priva di tappo ed indirizzando intenzionalmente il contenuto verso la terna arbitrale, aveva attinto il cronometrista bagnandogli parzialmente il viso ed il corpo, per 4 giornate, ed il calciatore Chalo Julio Cesar che aveva inferto una leggera spinta al braccio del cronometrista senza arrecargli nè danno nè dolore, per 3 giornate; c) applicava all'odierna reclamante, oggettivamente responsabile delle violazioni ascritte ai propri tesserati e delle condotte realizzate dai propri sostenitori, la sanzione dell'ammenda di €1.500,00.

Contro siffatto deliberato ha avanzato reclamo a questa Corte la società che, criticando la ricostruzione degli accadimenti riportata nei documenti ufficiali, a suo dire viziati da più contraddizioni, e proponendo una propria versione di ridimensionato spessore disciplinare, ha chiesto una riduzione delle sanzioni comminate dal primo Giudice.

Il ricorso, ad avviso di questo collegio, può essere accolto in parte, limitatamente alle posizioni del calciatore Chalo e del sodalizio.

Va premesso che ogni corretta valutazione dell'occorso deve, per dettato regolamentare, fondarsi sulle fonti di prova costituite dai documenti ufficiali, privilegiando nelle ipotesi di apparente difformità, il rapporto dei direttori di gara e che, quindi, ogni altra prospettazione di parte, quasi sempre interessata, strumentale e pertanto poco attendibile, ancorchè, come nella specie, abilmente articolata, non ha alcuna incidenza nell'iter di formazione del giudizio.

Ciò posto è incontestabile che le infrazioni commesse dal Bortolini e dal Talo, già espulsi per proteste nel corso dell'incontro, ed aggravate, per il Talo, dalla sua specifica qualità di dirigente addetto alla terna arbitrale che gli imponeva, ex art. 65 N.O.I.F., di adoperarsi onde consentire alla stessa di svolgere le proprie funzioni in condizioni di assoluta sicurezza, per il Bortolini, dal suo successivo omesso intervento a tutela della medesima contro un tentativo di aggressione in atto, siano di corporosa gravità e siano state correttamente perseguite in prima istanza.

Ugualmente non censurabile appare il metro di valutazione seguito per punire il Dornelles Rafael; il lanciare volutamente dell'acqua contro gli ufficiali di gara non può costituire soltanto un comportamento irriguardoso connotato dal semplice dilleggio, ma travalica il concetto comportando anche un, sia pur minimo, accenno all'intento di colpire il destinatario e, quindi, di usargli violenza.

Giustamente, pertanto, il Giudice Sportivo partendo dal minimo edittale di 2 giornate previsto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ha aggravato il quoziente di afflittività proporzionandolo al gesto consumato.

Discorso diverso deve farsi con riferimento alla responsabilità del calciatore Chalo ritenendosi che l'irregolarità da lui commessa, consistita in una lieve pressione sul braccio del cronometrista, possa agevolmente qualificarsi come un'espressione di mancanza di riguardo e meriti di essere sanzionata col minimo edittale di 2 giornate, così riducendo l'iniziale punizione.

Quanto infine al tasso di compromissione della società va rilevato come, in primo grado, non sia stata presa in considerazione la circostanza, evidenziata dall'arbitro nel suo referto, di un fattivo intervento attuato da persone qualificate come dirigenti della Kiwi Sport che lo sottraevano all'attacco di tifosi locali consentendogli di raggiungere indenne gli spogliatoi.

Tale circostanza, confermata telefonicamente dal direttore di gara su richiesta di questa Corte, vale ad attenuare il coinvolgimento della reclamante ed ovviamente dispiega la sua influenza sulla quantificazione della sanzione che, per l'effetto, va adeguatamente decurtata riducendola all'importo di €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Kiwi Sports Canottieri C5 di Belluno riduce la sanzione inflitta al calciatore Chalo Julio Cesar a 2 giornate effettive di gara e a €1.000,00 l'ammenda inflitta alla reclamante.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DELL'A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6-0;**
- **AMMENDA DI €3.000,00;**
- **OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ REAL NAPOLI FUTSAL PER LE SPESE SOSTENUTE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELL'INCONTRO,**

INFLITTE SEGUITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/TORRE MAGLIANO DEL 16.4.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5– Com. Uff. n. 578 del 20.4.2011)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, l'A.S.D. Torre Magliano Calcio A5 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 relativa alla gara Real Napoli Futsal/Torre Magliano del 16.4.2011, con la quale il detto Giudice infliggeva all'odierna ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6, l'ammenda di €3.000,00, l'esclusione dal prosieguo della manifestazione e l'obbligo di corrispondere alla società controparte l'importo di € 1.500,00 a titolo di indennizzo, il tutto in conseguenza della mancata presentazione della medesima ricorrente sul terreno di gioco per la disputa della gara sopra richiamata.

Con la proposta impugnazione l'A.S.D. Torre Magliano giustifica la propria mancata presentazione in campo con l'inconveniente al mezzo di trasporto fornito da un tifoso che non avrebbe consentito tempestiva presenza in quanto "solo dopo diverse ore, grazie anche ad un lungo ed impegnativo intervento di meccanici" sarebbe stato possibile usufruire del mezzo stesso con ragionevole sicurezza.

Il ricorso così motivato non merita accoglimento: infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, ma anche degli Organi Giurisdizionali operanti presso altre Federazioni Sportive Nazionali, l'utilizzo del mezzo privato per effettuare trasferte e trasferimenti pone a carico della società utilizzatrice ogni connesso rischio, con la conseguenza che non costituisce apprezzabile giustificazione l'eventuale inconveniente che colpisca il mezzo stesso.

Nel caso di specie, come risulta dalla stessa lettura del ricorso, la vettura utilizzata nemmeno apparteneva alla società o a suoi dirigenti con conseguente legittima presunzione di funzionalità, ma veniva addirittura fornita da un tifoso, non consentendo in tal modo alcun sicuro affidamento in difetto di diretta conoscenza dello stato dell'auto.

Il reclamo va dunque disatteso con le conseguenze di regolamento in ordine alla relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Torre Magliano Calcio a 5 di Santa Croce di Magliano (Campobasso) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE FINO AL 30.6.2012;**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/LICOGEST VIBO DEL 23.4.2011 VALEVOLE PER I PLAY OUT DEL CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE A2, STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 591 del 26.4.2011)

Con Com. Uff. n. 591 del 26 aprile 2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, in relazione alla gara A.S.D. Leonida Gragnano Futsal/A.S.D. Licogest Vibo Calcio a 5 disputata il 23 aprile 2011 e valevole per i play out del Campionato di Calcio a 5 Serie A 2, comminava alla società Leonida Gragnano Futsal - per una nutrita serie di atti violenti posti in essere durante e dopo la gara - le sanzioni consistenti nella penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, nell'obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse fino al 30 giugno 2012 e nell'ammenda di €5.000,00.

Nel ricorso del 6 maggio 2011, la Leonida Gragnano Futsal lamenta "l'eccessività e la spropositatezza" del provvedimento disciplinare adottato, atteso che la sussistenza nelle relazioni degli atti ufficiali di palesi discrasie e contraddizioni nella descrizione dei fatti indurrebbero ad una valutazione meno severa e penalizzante della responsabilità della società ospitante. Inoltre ricorrerebbero nella fattispecie concrete circostanze attenuanti, quali a) l'opera di prevenzione e di cooperazione con le Forze dell'ordine svolta dalla società ricorrente sia durante la gara che nei giorni antecedenti la stessa, attraverso la richiesta e la predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico; b) la regolarità dello svolgimento della gara, a prescindere dalle condotte ascritte ai tifosi locali, che ha subito solo brevissime interruzioni di gioco; c) la totale ed assoluta illibatezza della società medesima per inesistenza di qualsiasi sanzione nell'arco dell'intera stagione sportiva. Infine la ricorrente rammenta l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che, per casi analoghi o persino più gravi di quello all'esame, sarebbero confluiti in provvedimenti disciplinari più "miti e contenuti", posto che abitualmente la massima pena irrogata sarebbe stata sempre e soltanto l'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse con o senza campo neutro e mai la penalizzazione di punti in classifica.

In definitiva, la A.S.D. Leonida Gragnano Futsal chiede: 1) la revoca della penalizzazione di 9 punti in classifica o una sua sensibile riduzione; 2) parimenti, la riduzione della durata dell'obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse, con revoca dell'aggravante del campo neutro; 3) la revoca dell'ammenda di €5.000,00.

All'odierna udienza è intervenuto per la società ricorrente, l'avv. Calò, il quale ha brevemente reiterato le argomentazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto.

Il ricorso va respinto.

Anzitutto, e da un lato, il Collegio non ravvisa la lamentata rilevante entità di differenze e contraddizioni che, a dire della ricorrente, esisterebbero nelle relazioni degli ufficiali di gara, atteso che al di là di singoli episodi (o dell'intensità degli stessi) effettivamente contenuti solo in taluna di esse, le relazioni medesime concordano sull'esistenza di un quadro complesso ed omogeneo di pesanti e diffusi comportamenti di violenza, di minacce e di ingiurie ripetutamente posti in essere dalla tifoseria locale (quali lo spostamento di transenne verso il campo con disturbo sia all'arbitro che ai giocatori; risse; reiterati lanci di sputi e di insulti ai giocatori, più volte anche intimoriti, aggrediti e

colpiti manescamente, esplosione di petardi, che hanno tra l'altro provocato uno squarcio nella tensostruttura alla quale era appoggiata la panchina della squadra ospitante, ecc.).

Siffatte risultanze non sembrano al Collegio possano essere appieno smentite, come sostiene la difesa, dalla relazione degli Ass.ti Capo della Polizia locale Vaiano Domenico e Romano Francesco i quali (tra l'altro intervenuti sul posto solo a partita inoltrata, verso le 17,30), si sono espressi puntualizzando solo il regolare svolgimento della gara.

In secondo luogo, quanto al comportamento dei dirigenti, il Collegio constata che dal referto arbitrale risulta che il dirigente accompagnatore della società ospitante sig. Vollaro Ciro ha rivolto minacce ed anche sputi ai dirigenti della Licogest Vibo. Inoltre, non può negarsi che lo svolgimento della gara, definito "regolare", in realtà è stato più volte turbato quanto meno dalle interruzioni dovute all'invasione di campo dei tifosi locali, dai gesti intimidatori e dall'assai pericoloso lancio di petardi.

Quanto, infine, all'evidenziato intendimento della Leonida Gragnano Futsal di prevenzione di turbamenti alla gara - tradotto in concreta opera di richiesta, prima della gara stessa, di adeguato servizio di ordine pubblico - il Collegio rammenta che trattasi di comportamento obbligatorio e quindi abitualmente tenuto dalla società ospitante.

Insomma il quadro di condotta sopra descritto depone chiaramente per la reiterata ed intollerabile violazione di principi fondamentali, quali la regolarità dello svolgimento della gara e l'incolumità fisica di quanti ad essa partecipano, ai quali l'ordinamento si ispira e che lo stesso intende con forza proteggere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Leonida Gragnano Futsal di Gragnano (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'ORLANDIA '97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE SORO FRANCESCA SEGUITO GARA TORINO/ORLANDIA 97 CAPO D'ORLANDO DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011)

Con Com. Uff. n. 76 del 5 maggio 2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, in relazione alla gara Torino/Orlandia 97 Capo D'Orlando disputata il 30 aprile 2011 per il Campionato Nazionale Serie A Calcio Femminile, comminava a Soro Francesca la squalifica per 3 gare per avere questa "colpito con un calcio un calciatore avversario".

Nel ricorso del 10 maggio 2011, la A.S. Orlandia chiede una riduzione della sanzione, atteso che "il calcio (tra l'altro non di natura violenta) è stato tirato nel tentativo di velocizzare la ripresa del giuoco, in quanto la calciatrice avversaria, al fine di ostacolarne l'immediata esecuzione, frapponeva il proprio piede tra la calciatrice Soro ed il pallone".

Il ricorso va rigettato.

Nel referto l'arbitro descrive con ogni chiarezza l'accaduto e cioè che la Soro è stata espulsa dal campo "per aver tirato un calcio a un avversario con pallone a distanza di gioco". Nessuna circostanza od elemento vengono aggiunti in senso eventualmente dubitativo o attenuante della suddetta constatazione. Né, d'altro canto, le affermazioni della società ricorrente vengono suffragate da alcuna prova o riscontro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell'Orlandia '97 di Capo d'Orlando (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete